

DELIBERA N. 69 DEL 29/06/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.N.A. GRUPPO DI VALTOURNENCHE PER 64° RADUNO REDUCI BATTAGLIONE MONTE CERVINO DEL 03/07/2022.

L'anno 2022 addì 29 del mese di giugno alle ore 10:50 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ NICOLE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Assente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.N.A. GRUPPO DI VALTOURNENCHE PER 64° RADUNO REDUCI BATTAGLIONE MONTE CERVINO DEL 03/07/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che annualmente in località Breuil–Cervinia si celebra il raduno dei reduci del Battaglione Monte Cervino, glorioso battaglione alpino insignito di medaglia d'oro al V.M.;

PRESO ATTO che anche quest'anno l'A.N.A. – Gruppo di Valtournenche - intende svolgere il raduno, ormai giunto alla 64^a edizione, il giorno 03/07/2022 presso la chiesetta degli Alpini a Breuil-Cervinia;

SOTTOLINEATA l'importanza dell'evento, che celebra il sentimento di riconoscenza per il sacrificio ed il valore degli ormai mitici “*Cervinotti*” sopravvissuti all'orrore della guerra ed all'implacabile trascorrere del tempo e commemora coloro che, purtroppo, sono già “*andati avanti*”;

PRESO ATTO che in data 08/06/2022, con nota iscritta al protocollo dell'Ente al n. 7495 in pari data, qui allegata, l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - gruppo di Valtournenche ha presentato una richiesta di contributo straordinario finalizzato al sostegno finanziario dell'iniziativa e a copertura del disavanzo quantificato, in via preliminare, in € 3.000,00;

RILEVATO che, dalla conoscenza dell'iniziativa già organizzata in loco negli anni passati:

- tale manifestazione incontra il giusto riconoscimento da parte della collettività e dell'Amministrazione, quale riferimento di una memoria storica non astratta ma di fatto riferita ai profondi sentimenti di solidarietà collettiva sullo scenario dei tragici avvenimenti del passato;
- tale manifestazione, rinvigoritasi nel corso degli anni grazie all'interessamento dell'Amministrazione comunale, dell'A.N.A. – Sezione Valdostana, del gruppo Alpini di Valtournenche e del 4° Rgt. Alpini paracadutisti – Battaglione Monte Cervino, ha assunto, nell'ambito dei raduni militari, un rilievo nazionale tale da attirare molti Alpini, famigliari e semplici appassionati e curiosi e costituisce un indotto positivo in termini turistici per il nostro comprensorio;

PRECISATO che:

- rientra tra i compiti istituzionali di quest'Amministrazione lo sviluppo civile e sociale della popolazione anche attraverso la tutela della memoria storica intesa, in questa prospettiva, quale strumento di educazione civica, soprattutto se rivolto ai più giovani;
- lo Statuto comunale, all'art. 2, comma 6, annovera tra le funzioni fondamentali del Comune di Valtournenche lo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai servizi di interesse sociale e al turismo quale riferimento per il suo sviluppo economico;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la “Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni”, come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021 e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a), che definisce il contributo quale “*corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo*



una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione”;

- l'art. 3, comma 1, che testualmente recita: *“Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:*
 - (...)
 - *pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;*
 - (...)
- l'art. 7, comma 1, che testualmente recita: *“I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
 - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

EVIDENZIATO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7, in quanto:

- iniziativa di indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario, anche se ripetuta nel tempo, poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATI, in merito,:

1. l'art. 6, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;
2. il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - n. 1075/2010, che definisce la sponsorizzazione quale *“(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)(...)”*, pertanto *“(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine (...)”* mentre *“(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire alla richiesta dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - gruppo di Valtournenche - mediante l'erogazione di un contributo straordinario, utile a *“favorire il tendenziale pareggio di bilancio”* (cfr. art. 7, comma 1 del regolamento comunale di cui infra), nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di € 3.000,00;

EVIDENZIATO che, al fine della liquidazione del saldo del contributo in epigrafe entro il limite massimo qui definito, il soggetto richiedente dovrà altresì presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali ulteriori introiti goduti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 e del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);



- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI CONCEDERE a favore **dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - gruppo di Valtournenche** con sede in Valtournenche, via Roma – C.F. 91055180078, un contributo straordinario ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale sui contributi, - nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati - fino all'importo massimo di **€ 3.000,00**;
2. DI SPECIFICARE che il presente contributo straordinario è concesso, entro il limite massimo sopra definito, per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo presentato;



3. DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'area servizi SCTC, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:
 - assunzione di idoneo impegno di spesa a favore **dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - gruppo di Valtournenche** per l'importo complessivo massimo di € **3.000,00** (al lordo delle imposte e delle ritenute di legge), con imputazione al bilancio di previsione 2022, Capitolo 2201/1, Missione 5, Programma 2, PDCF U1.04.04.01.001;
4. DI AUTORIZZARE:
 - l'eventuale liquidazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo qui stanziato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12, del Regolamento comunale in materia di contributi, fatto salvo l'obbligo, da parte del beneficiario, di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora, in sede di rendiconto delle spese sostenute e delle entrate godute – come previsto dal comma 7 del citato Regolamento per la concessione dei contributi – risulti un disavanzo effettivo inferiore all'acconto già introitato;
 - la liquidazione del saldo finale previa verifica della documentazione prevista all'art. 7, commi 7, 8, 9 e 10 del Regolamento comunale in premessa richiamato;
5. DI DARE ATTO che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
6. DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto:
 - al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
 - al beneficiario del contributo, per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Sindaco

MAQUIGNAZ NICOLE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ